COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 46

Del 19 MAR 2024

N° 04 DEL 13.03.2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

==========

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** del giorno **TREDICI** del mese di **MARZO** alle ore **12.30** presso la sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **PRESIDENTE** in data **12.03.2024** prot. **n° 6817** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DOTT. MICHELE FASOLINO**

alle ore 14.42 fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	**SI**	**13) ANTONINO COPPOLA**	**SI**
2) GIUSTINA GALLUZZO	**SI**	**14) FILOMENA PASCARIELLO**	**NO**
3) DOMENICO ANTONIO RESCIGNO	**SI**	**15) STEFANIA DE MAIO**	**SI**
4) DOMENICO SELLITTO	**SI**	**16) MICHELE SALVATI**	**SI**
5) ANTONIA ALFANO	**SI**	**17) BIAGIO APOSTOLICO**	**SI**
6) ANTONIA SALVATI	**SI**		
7) ANIELLO GIOIELLA	**SI**		
8) MICHELE FASOLINO	**SI**		
9) GIUSEPPE ALFANO	**SI**		
10) FRANCESCO SPINELLI	**SI**		
11) GILDA TRANZILLO	**SI**		
12) ADRIANA CARRATÙ	**SI**		

PRESENTI	**16**	**ASSENTI**	**01**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 13/03/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 22/12/2023 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019, la quale ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- per effetto delle disposizioni di cui al comma 741, lettera b) dell'articolo 1 della legge 160/2019, così come modificato dall'articolo 5-decies, comma 1, del Dl 146/2021, a decorrere dal 1 gennaio 2022, previa le opportune verifiche e valutazioni dei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l'agevolazione per l'abitazione principale vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase:

«Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l'anno fiscale 2023 dovrà essere presentata entro il 30/06/2024;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- L'art. 1, comma 81, della Legge n. 197 del 2022 recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, dopo la lettera "g" dell'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, ha aggiunto la seguente: *«g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione»*;
- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già prevista dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- altresì, il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

  a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

  c)per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente Impositore in relazione all' IMU;
- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

CONSIDERATO che

- la Legge n. 160 del 2019, all'articolo 1, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, raggiungendo il valore massimo dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RICHIAMATO interamente quanto previsto dai commi da 748 a 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- con decreto del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- è stata resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, l'applicazione informatica "Gestione IMU" per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto che forma parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote stesse;
- con comunicato del 21 settembre 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU, pubblicando le "Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU" e indicando le tempistiche dell'attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica;
- Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto menzionato, l'obbligo di redigere la delibera delle aliquote mediante il c.d. prospetto ministeriale decorrerà dal 2024. In caso di inottemperanza, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 767 L. 160/2019, non sarà possibile considerare prorogate le aliquote dell'anno precedente ma dovranno essere applicate le aliquote base di cui ai commi 748 e seguenti della stessa L. 160/2019.
- Con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF,

come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco). Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del Prospetto.

- il Mef ha, inoltre, precisato che, per l'anno 2024, i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti";*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

PRESO ATTO che:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire **la conservazione degli equilibri di bilancio**, di mantenere l'invarianza della pressione tributaria, confermando per l'anno **2024** le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), riprodotto di seguito:

Prospetto aliquote IMU - Comune di CASTEL SAN GIORGIO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.11%
Terreni agricoli	1.06%
Aree fabbricabili	1.11%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.11%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 03.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi IMU e TARI*";

VISTI:

- il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Fiscalità Locale Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 trasmesso con verbale prot. n. 5395/2024, allegato al presente atto.

DATO ATTO CHE gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati in allegato al precedente atto deliberativo n. 03, adottato nella seduta odierna, avendo il Consesso Consiliare stabilito di accorpare la discussione sui punti relativi al Dup, Irpef ed Imu.

Eseguito l'appello nominale alle ore 14.42 risultano presenti n.16 Consiglieri compreso il Sindaco – assenti n. 1 (Consigliere Pascariello)

Con voti favorevoli n. 12 – contrari n. 4 (Consiglieri Coppola,De Maio, Michele Salvati, Apostolico)

D E L I B E R A

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024, così come proposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 303 del 23/12/2023, confermando quelle in vigore nell'anno 2023, come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

- **DI demandare al Funzionario competente l'**invio al Ministero dell'economia e delle Finanze del "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- **DI demandare al Funzionario competente l'**invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- **DI DARE ATTO** che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- **DI DEMANDARE** per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020;
- **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2024 in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 T.U.E.L. - D.L.vo 18.08.2000, n° 267.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 24 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. – non numerata- del 20.02.2024 ad oggetto: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto l'APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2024 - CONFERMA. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE Comune di Castel San Giorgio Smistamento: SETTORE SEGRETERIA GENERALE Prt.G. 0004980/2024 - U - 20/02/2024 17:32:59

L'anno 2024, il girono 24 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico-finanziaria redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto:

Il Revisore Unico

Richiamati:

- l'art. 1, comma 73a, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e istituito l'imposta municipale propria;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, relativa all'approvazione delle aliquote IMU anno 2024 con la quale vengono confermate le aliquote applicate nell'anno 2023 come dalla richiamata Deliberazione di G.C. 303 del 23.12.2023

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare;

Rilevato:

- che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m) del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- che le aliquote proposte appaiono in linea con le norme vigenti in materia e, in particolare, con quanto disposto dall'articolo 1 commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare in oggetto di approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) anno 2024.

Del che è verbale

Benevento 24 febbraio 2024

Il Revisore Unico

Dott.ssa Mariateresa Pacelli

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E PER L'ANNO 2024.

==========

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 12.02.2024

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 12.02.2024

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino

D.C.C. N° 04 DEL 13.03.2024

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 19 MAR 2024, per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Castel San Giorgio li, 19 MAR 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 19 MAR 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO